



INVITALIA - Direttiva n. 19 del 19/03/2021

# Contratti di sviluppo - 2021

# INVITALIA

## Contratti di sviluppo - 2021

Direttiva n. 19 del 19/03/2021

### 1. OBIETTIVI

In conseguenza all'impatto della crisi generata dalla pandemia Covid-19, la **manovra 2021** (legge n. 178-2020) ha previsto il ricorso ai contratti di sviluppo per promuovere la realizzazione di programmi di investimento nel settore del turismo. Particolare riguardo è attribuito ai progetti che mirano alla riduzione del divario socio-economico tra le aree territoriali del Paese, contribuiscono ad un utilizzo efficiente del patrimonio immobiliare nazionale e favoriscono la crescita della catena economica e l'integrazione nel settore.

Riportiamo di seguito i punti principali della direttiva n. 19 del 19 marzo 2021

### 2. SEMPLIFICAZIONI DEI CONTRATTI DI SVILUPPO

Il decreto MISE stabilisce che, ai fini dell'attivazione delle procedure per la sottoscrizione di un accordo di programma tra Ministero, Regioni, altri enti pubblici, Invitalia e imprese interessate, il soggetto proponente deve presentare un'attestazione delle Regioni e/o degli enti pubblici interessati in ordine alla disponibilità al cofinanziamento del programma di sviluppo.

Laddove siano coinvolte più Regioni e una di esse non partecipi al cofinanziamento, è possibile procedere comunque, **a condizione che il programma di sviluppo rivesta particolare rilevanza per la competitività del Paese.**

Sempre in ottica semplificazione, il provvedimento prevede che, laddove sia stato sottoscritto un accordo di programma, le condizioni che Invitalia dovrebbe verificare in sede di valutazione della domanda - disponibilità finanziarie, requisiti delle imprese, compatibilità del piano progettuale, ecc - si intendono verificate.

### 3. CORRISPONDENZA TRA INVESTIMENTI E OBIETTIVI DELLA NORMATIVA

Nell'ambito degli accordi di programma, il decreto MISE conferma il **requisito dell'impatto significativo sulla competitività del sistema produttivo dei territori**. Questo viene valutato, oltre che in relazione all'ubicazione del programma di sviluppo in aree di crisi, in base alla sussistenza di almeno **due dei requisiti richiesti dal decreto del 9 dicembre 2014** e applicabili sia per i programmi di sviluppo industriale che per i programmi di sviluppo di attività turistiche



I requisiti sono

- **ubicazione in un'area con un tasso di disoccupazione particolarmente elevato** rispetto al resto del territorio di riferimento
- **recupero e riqualificazione di strutture dismesse** e al consolidamento di sistemi di filiera diretta ed allargata.

#### **Programmi di sviluppo industriale - requisiti**

Ulteriori condizioni cui possono fare riferimento le proposte progettuali sono la presenza rilevante dell'impresa sui mercati esteri e la previsione di investimenti che determinano rilevanti innovazioni di prodotto, del processo produttivo, dell'organizzazione aziendale e/o nelle modalità di commercializzazione dei prodotti, con particolare riferimento a quelli conformi agli ambiti tematici del piano nazionale Industria 4.0.

#### **Programmi di sviluppo di attività turistiche - requisiti**

Altri requisiti di accesso alle agevolazioni sono la capacità di contribuire alla stabilizzazione della domanda attraverso la **destagionalizzazione dei flussi turistici** e la realizzazione del programma in **comuni tra loro limitrofi o appartenenti a un unico distretto turistico**.

Per gli accordi di programma riguardante la **trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli**, inoltre, tra i requisiti da rispettare c'è necessariamente la capacità di **determinare positivi effetti o sinergie con i sistemi di filiera diretta ed allargata regionali e/o nazionali**.

Tale requisito vale anche per gli accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni, cioè che prevedano un importo complessivo di spese e costi ammissibili pari o superiori a **50 milioni di euro**, o a **20 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli**.

#### **Il MISE richiede inoltre la sussistenza di almeno due requisiti tra:**

- significativo impatto occupazionale
- capacità di attrazione degli investimenti esteri
- coerenza degli investimenti con il piano nazionale Industria 4.0
- rilevante impatto ambientale

Anche in questo caso per gli accordi di sviluppo relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli è richiesta la capacità di determinare effetti positivi o sinergie di filiera a livello regionale o nazionale.

#### **4. CONTRATTI DI SVILUPPO PER RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE DISMESSE E OSPITALITÀ AGRITURISTICA**

La soglia di accesso allo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo nel settore turistico è stata ridotta da **20 milioni a 7,5 milioni di euro** per i programmi di investimento che prevedono interventi da realizzare nelle aree interne del Paese o

per il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse. Per i medesimi programmi, l'importo minimo dei progetti d'investimento del proponente è conseguentemente **ridotto a 3 milioni di euro**.

i programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente **l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all'ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all'accoglienza dell'utente**, finalizzati all'erogazione di servizi di ospitalità connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Ai predetti investimenti si applicano le rispettive discipline agevolative vigenti.

In particolare, il provvedimento prevede che:

- gli investimenti funzionali all'erogazione di servizi di ospitalità devono essere realizzati dai medesimi soggetti, proponente o aderenti, che realizzano i progetti concernenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
- ai fini del rispetto dei limiti dimensionali per il complessivo programma di sviluppo e per i progetti di investimento del soggetto proponente e delle eventuali imprese aderenti, **sono computati esclusivamente gli investimenti concernenti le attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli** e non quelli funzionali all'erogazione di servizi di ospitalità, per i quali non sono previsti limiti dimensionali minimi.

Queste disposizioni si applicano anche nel caso in cui il programma di sviluppo sia proposto da più soggetti **in forma congiunta tramite lo strumento del contratto di rete**, con la specifica che **ogni impresa retista deve presentare almeno un progetto di investimento riguardante l'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli**.

Il provvedimento sottolinea che il progetto di investimento riguardante l'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli presentato dal soggetto proponente o dall'impresa aderente **deve risultare di dimensione significativa rispetto agli investimenti previsti per la ricettività e l'accoglienza** proposti dai medesimi soggetti, anche con riferimento agli effetti economici derivanti dalle diverse componenti del progetto di investimento.

**pertec**

PERTEC SRL

Sede legale e operativa: Viale Virgilio, n. 58/i – 41123 Modena (MO) –  
[www.pertec.it](http://www.pertec.it)